

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (ex Artt. 183-184, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico in materia Ambientale – T.U.A.) (AL GIUGNO 2021)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito T.U.A. ovvero Testo Unico Ambiente), cui espressamente si rinvia, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del T.U.A.;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del T.U.A.;



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del T.U.A.).

DEFINIZIONI (ex Articolo 183, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Testo Unico in materia Ambientale – T.U.A.)

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del T.U.A., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- a) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del T.U.A., il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- b) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del T.U.A., il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- c) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del T.U.A., le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 1) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 2) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- d) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- e) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del T.U.A., la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- f) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

- g) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del T.U.A., il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- h) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del T.U.A., la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- i) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del T.U.A., qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- j) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del T.U.A., la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- k) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del T.U.A., il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- l) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del T.U.A., il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- m) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del T.U.A., i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- n) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del T.U.A., tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- o) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- p) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- q) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- r) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- s) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del T.U.A., un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- t) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- u) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del T.U.A., qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- v) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del T.U.A., le operazioni di



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

- w) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del T.U.A., qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ALLEGATO B – comparazione tra il nuovo ed il testo precedente

| NUOVO TESTO | TESTO PRECEDENTE |
|--|---|
| <p>Articolo 36 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione del servizio</p> <p>1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni dal verificarsi di tali eventi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. La Comunicazione ha anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, secondo quanto stabilito nell'articolo 6 e ss. dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 15/2022.</p> <p>L'obbligo di comunicazione al Gestore spetta sia al subentrante che a coloro i quali cessano l'occupazione o la detenzione dei locali.</p> <p>(...)</p> <p>9. In presenza di utenze domestiche aggregate (condomini) e di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni. Per utenze aggregate si intendono i locali di uso comune e non di proprietà o occupati dai singoli condomini (per es. abitazione del portiere e portineria, locali per le riunioni, ed altro).</p> | <p>Articolo 36 - Comunicazione di inizio occupazione, di variazione e di cessazione del servizio</p> <p>1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro 90 giorni dal verificarsi di tali eventi e, entro il medesimo termine, di attivare e/o adeguare ovvero restituire i servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. La Comunicazione ha anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, secondo quanto stabilito nell'articolo 6 e ss. dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 15/2022.</p> <p>(...)</p> <p>9. In presenza di utenze domestiche aggregate (condomini) e di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate è fatto obbligo all'Amministratore condominiale di presentare al Gestore l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.</p> |
| <p><i>Articolo 37 – Rateizzazione</i></p> <p>1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione, di atti diversi dagli avvisi di pagamento, nelle seguenti ipotesi:</p> | <p><i>Articolo 37 – Rateizzazione</i></p> <p>1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione nelle seguenti ipotesi:</p> |
| <p><i>Articolo 39 - Controllo</i></p> <p>1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad</p> | <p><i>Articolo 39 - Controllo</i></p> <p>1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare</p> |

| | |
|---|---|
| <p>individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati comunicati e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o alla verifica della corrispondenza di quanto dichiarato o comunicato ai fini dell'applicazione della Tariffa.</p> <p>2. Nell'esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o, previo accordo con il Comune, per il tramite di organi preposti al controllo (Polizia Locale) ovvero di soggetti pubblici e privati di comprovata professionalità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.</p> <p>3. Abrogato</p> | <p>tutti i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa, al controllo dei dati comunicati e, più in generale, al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e/o alla verifica della corrispondenza di quanto dichiarato o comunicato ai fini dell'applicazione della Tariffa.</p> <p>2. Nell'esercizio di detta attività il Gestore effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, direttamente o, previo accordo con il Comune, per il tramite di organi preposti al controllo (Polizia Locale) ovvero di soggetti pubblici e privati di comprovata professionalità e competenza, con i quali il Gestore può stipulare apposite convenzioni.</p> <p>3. In caso di accertata omessa comunicazione di dati o di elementi che determinano un maggiore importo della Tariffa, ovvero in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il Gestore inoltra all'utente apposito invito alla regolarizzazione. Nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale avviso, l'utente può provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e/o può comunicare e documentare eventuali elementi giustificativi che, se ritenuti fondati, comportano l'annullamento o la rettifica dell'invito inviato. Decorso inutilmente detto termine o ritenute infondate le giustificazioni addotte, il Gestore determina la Tariffa sulla base degli elementi già indicati nella comunicazione, salvo in ogni caso quanto disposto nei commi successivi.</p> |
| <p><i>Articolo 40 - Sanzioni</i></p> <p>1. (...)</p> <p>2. Si stabilisce l'applicazione, a titolo di penale, di tariffe maggiorate:</p> <p>a) del 50% in caso di omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;</p> | <p><i>Articolo 40 - Sanzioni</i></p> <p>1. (...)</p> <p>5. Si stabilisce l'applicazione, a titolo di penale, di tariffe maggiorate fino al 50% della tariffa dovuta in caso di:</p> <p>a) Omessa pagamento della tariffa;</p> <p>b) Omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>b) del 30% in caso di omesso o parziale pagamento della tariffa.</p> | <p>TITOLO V – NORME DI APPLICAZIONE E TRANSITORIE</p> <p><i>Articolo 43 - Disposizioni per l'applicazione della Tariffa e dei tributi precedenti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) è stata istituita dal 1° gennaio 2018 in sostituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicata fino all'anno d'imposta 2017. 2. Abrogato 3. Per l'applicazione della Tariffa, si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU e TARI), opportunamente integrate con le informazioni desunte dalle ulteriori banche dati rese disponibili dal Comune e/o da specifiche richieste presentate agli utenti. |
| | <p>TITOLO V – NORME DI APPLICAZIONE E TRANSITORIE</p> <p><i>Articolo 43 - Disposizioni per l'applicazione della Tariffa e dei tributi precedenti</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) è stata istituita dal 1° gennaio 2018 in sostituzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) applicata fino all'anno d'imposta 2017. 2. Fino alla data di entrata dal presente Regolamento, trova applicazione la disciplina del Regolamento sulla tariffa corrispettiva approvato con Delibera n. 6 del 26 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di riscossione, accertamento e rimborso relative ai prelevanti prelievi per il servizio rifiuti (TARSU e TARI), limitatamente ai corrispondenti periodi di vigenza 3. Per l'applicazione della Tariffa, si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU e TARI), opportunamente integrate con le informazioni desunte dalle ulteriori banche dati rese disponibili dal Comune e/o da specifiche richieste presentate agli utenti. |
| <p><i>Articolo 44 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone: <p>(...)</p> <p>6. Abrogato</p> | <p><i>Articolo 44 - Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone: <p>(...)</p> <p>6. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore</p> |

del presente Regolamento, disciplinati dal precedente Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. n. 6 del 26 febbraio 2018, entrato in vigore dal 1 gennaio 2018, del Regolamento della Tassa rifiuti (TARI), del Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), conservano piena validità ed efficacia tenuto conto delle disposizioni al momento vigenti, fermo restando l'obbligo di adeguamento da parte del Comune e del Gestore alle norme successivamente introdotte. I precedenti Regolamenti conservano la propria validità ed efficacia, così come le deliberazioni tariffarie adottate negli anni, ai fini del completamento dell'attività di controllo e di accertamento dell'obbligo tributario o tariffario risultante dalle omissioni, totali o parziali, dei cespiti imponibili relativi alle annualità non ancora decadute e non ancora prescritte



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Grazia Fontana

[Handwritten signature]

Handwritten notes in the bottom left corner, possibly a signature or date.